

(N. 2325)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1957

Abolizione di talune indennità e compensi a personali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità operativa.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli impieghi fondamentali di istituto per la Marina e l'Aeronautica trovano, come è noto, rispondenza adeguata, sotto l'aspetto economico, in indennità tradizionali: assegni di imbarco per la Marina, indennità di aeronavigazione e di volo per l'Aeronautica.

La disciplina dei cennati trattamenti è tale che essi costituiscono riconoscimento in via continuativa dei rischi, disagi e responsabilità connessi ai rispettivi impieghi.

Non v'è dubbio che anche per l'Esercito esiste ormai ben delineato un ambiente particolare in cui si sviluppa l'impiego fondamentale d'istituto con i suoi rischi, i suoi disagi e le sue responsabilità. Le armi collettive, la diffusa motorizzazione, le quotidiane esercitazioni a fuoco, hanno determinato per questa Forza armata la necessità di una attività addestra-

tiva altamente specializzata, intensa, faticosa, rischiosa; attività che, partendo da premesse consimili alla realtà operativa di guerra, dà ai reparti di truppa un grado di efficienza continuo e costantemente elevato.

In sintesi l'addestramento al combattimento si è fatalmente allineato per tutte e tre le Forze armate al livello superiore di rischio, di disagio e di responsabilità: in terra, in mare, in cielo i reparti si addestrano su una base comune, materiale e morale, di sacrificio per la difesa del Paese.

Sino ad oggi, però, l'Esercito, per ragioni varie, non ha ottenuto il riconoscimento economico di questa acquisita pariteticità, di alto e continuo rischio addestrativo, con le altre Forze armate.

Quotidianamente il fante, il paracadutista, il carrista, l'artigliere, il geniere si addestrano

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al combattimento vero e proprio ed al personale che li inquadra incombe la responsabilità della condotta di un sì rischioso addestramento.

Aggiungasi che la chiamata alle armi del contingente di leva a scaglioni quadrimestrali impegna l'attività addestrativa dei reparti tutto l'anno secondo pesanti programmi di esercitazioni e manovre.

Infine è da sottolineare che l'addestramento dei reparti, orientandosi attualmente in funzione realisticamente operativa, ha determinato di riflesso che i rischi di impiego, minimi nel passato, si sono ora moltiplicati.

Tali nuove caratteristiche di addestramento determinano, perciò, ben chiaramente la necessità di riconoscere all'Esercito una indennità continuativa a compenso dei rischi, dei disagi e delle responsabilità proprie dell'esercizio del comando di truppa, connessi agli impieghi operativi che, nel quadro della difesa attiva del Paese, sono affidati a quella Forza armata.

L'indennità viene appunto denominata « di impiego operativo » e trova la sua disciplina nei limiti e nelle condizioni fissati nell'unito disegno di legge, il quale reca, anzitutto, all'articolo 1 una norma che dispone l'abolizione di una serie di indennità e di compensi, rimasti è vero in gran parte inalterati nelle misure prebelliche, ma la cui abolizione ha valore di rinuncia da parte dell'Amministrazione al mantenimento ed eventuale loro aggiornamento.

L'articolo 2 individua i reparti in impiego operativo e determina le categorie di personale ammesse a beneficiare dell'indennità:

a) ufficiali e sottufficiali in servizio presso le divisioni, le brigate, le unità di supporto, nonché presso altri reparti di truppa non inquadrati in grandi unità (per esempio: reggimenti artiglieria contraerei, battaglioni destinati ad incarichi operativi di sorpresa, unità similari) con caratteristica di impiego operativo;

b) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei nuclei CC. delle divisioni e delle brigate, i quali non svolgono soltanto compiti di istituto bensì anche servizio di polizia militare nel quadro dell'impiego operativo delle grandi unità suddette.

Sono invece esclusi dall'indennità di impiego operativo i sergenti di complemento ed i militari di truppa, fatta eccezione per quelli dei CC., avuto riguardo ai compiti del tutto subordinati di tale personale ed alle caratteristiche delle loro prestazioni.

L'articolo 3 fissa la misura unitaria per ciascun grado della indennità di impiego operativo con marcata differenziazione delle misure stesse a favore del personale con famiglia a carico. Si è considerato, infatti, che mentre per il personale senza famiglia i disagi connessi alla destinazione a reparti operativi sono limitati all'individuo soltanto, per quello con famiglia a carico le ripercussioni si estendono a tutto il settore familiare.

L'articolo 4 determina la copertura della maggiore spesa derivante dall'istituzione della indennità operativa a carico dell'esercizio finanziario 1957-58.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abolite le indennità ed i compensi elencati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, con esclusione dei sergenti di complemento, in servizio presso comandi e reparti di impiego operativo in sede ordinaria, appresso indicati, è corrisposta

l'indennità operativa fissata per ciascun grado dal successivo articolo 3:

divisioni;
brigate;
unità di supporto;
reparti di truppa con caratteristiche di impiego non inquadrati nelle grandi unità.

L'indennità spetta agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio nelle divisioni e brigate con compiti di polizia militare.

Art. 3.

L'indennità operativa è stabilita nella seguente misura giornaliera:

	Personale fruente dell'agg. di famiglia	Personale non fruente dell'agg. di famiglia
Generale di divisione	800	600
Generale di brigata	700	500
Colonnello	600	400
Tenente colonnello	500	350
Maggiore	450	250
Capitano	380	180
Tenente e sottotenente	300	100
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore	230	80
Maresciallo capo	200	70
Maresciallo ordinario e d'alloggio	160	60
Sergente maggiore e brigadiere	100	30
Sergente e vice brigadiere in ferma volontaria od in rafferma.	80	
Appuntati e carabinieri	50	

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 700.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto:

capitolo 166, lire 400.000.000;
capitolo 167, lire 300.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

INDENNITÀ E COMPENSI SOPPRESSI

Denominazione	Estremi del provvedimento
1) Soprassoldi ai telemetr. non specializzati	Par. 95 Rep. spec. per gli operai (approvato con decreto intermin. 1° giugno 1925).
2) Premio per l'arresto dei renitenti, disertori, evasi e contumaci	D.M. 14-8-1925
3) Soprassoldo di pernottamento fuori sede « nei casi di aggregazione »	idem
4) Soprassoldo per ascensioni frenate o libere su aerostati	idem
5) Indennità manutenzione bicicli	idem
6) Indennità prima vestizione ai vigilanti inquirenti e tecnici (nel 1° anno)	idem
7) Indennità manut. e riparaz. vestiario (ctg. di cui sopra dopo il 1° anno)	idem
8) Soprassoldi ai capi meccanici non specializzati	idem
9) Soprassoldi ai capi mugnai non specializzati	idem
10) Soprassoldi ai macchinista e fuochista non specializzati	idem
11) Soprassoldi ai meccanici non specializzati	idem
12) Soprassoldi agli elettricisti non specializzati:	
motori + 15 HP	idem
motori — 15 HP	idem
13) Soprassoldi lagunari	idem
14) Soprassoldi ai fotoelettricisti non specializzati	idem
15) Soprassoldi ai teleferisti	idem
16) Soprassoldi ai componenti sezione disinfezione, onoranze salme	idem
17) Soprassoldi ai puntatori, esploratori, minatori e zappatori scelti	idem
18) Soprassoldo giornaliero nominati impiego civili fuori sede	idem
19) Soprassoldo ai goniometristi di artiglieria non specializzati	idem
20) Soprassoldo ai capi stazione radiotelegrafisti non specializzati in servizio presso le stazioni	idem
21) Soprassoldo ai capi armaioli non specializzati	idem
22) Sovrapaga al personale addetto alla manutenzione e riparazione materiale artiglieria ecc.	idem
23) Supplemento soldo giornaliero dovuto agli appartenenti al soppresso Corpo invalidi e veterani	idem
24) Soprassoldo ai conduttori di autovetture	idem
25) Soprassoldi ai R.T. non specializzati	R.D. 21-10-1926, n. 1946
26) Soprassoldi ai telefonisti non specializzati	idem
27) Soprassoldi ai radiogoniometristi non specializzati	idem
28) Soprassoldi ai radiomontatori non specializzati	idem
29) Soprassoldi per sottufficiali destinati a sostituire presso stabilimenti ufficiali di sussistenza	R.D. 7-6-1928, n. 1558
30) Soprassoldi ai guardafili	Legge 15-12-1949, n. 1111
31) Soprassoldi agli artificieri non specializzati	idem
32) Soprassoldi ai capi armaioli non specializzati	idem
33) Soprassoldo alle guardiabatterie e guardiamunizioni	D.M. 10-5-1950